



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n. 8 del 13-04-2026

Oggetto: Parere in ordine al riconoscimento di debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a), D.lgs. 267/2000 e s.m.i. della somma complessiva di Euro 40.016,34.

L'Organo di Revisione nominato con deliberazione n° 40 del 27 novembre 2025, per il triennio in corso

procede all'esame degli atti e della documentazione prodotti dall'Ente per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), n. 6, del D.lgs. n. 267/2000 in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio n° 138/2026 pervenuta in data 7 aprile 2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E RIPIANO, AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000, DI UN DEBITO FUORI BILANCIO E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028."

Visti

- L'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (omissis)*»;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «*L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (omissis) 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni*»;

Considerata

la deliberazione n° 27/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie secondo la quale «*Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento*»;

Esaminata

- la sentenza n° 192/2026 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile relativamente alla opposizione avanzata da Beatrice Mario che ha annullato tre ingiunzioni fiscali emesse dal Comune di Ceto, e condannato l'Ente alla restituzione e al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 40.016,34 (euro 39.713,44 oltre interessi di legge dalla data della pronuncia al saldo);
- la proposta di deliberazione di Consiglio n° 138 del 3 aprile 2026 con la quale si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a), D.lgs. n. 267/2000 derivanti dal menzionato provvedimento giurisdizionale;
- gli altri materiali consegnati e verificati inoltrati;

Dato atto

- che la sentenza è dotata di esecutività;
- che la fattispecie rientra – consequenzialmente – nella previsione di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo;

Considerato

che la copertura finanziaria della spesa avviene mediante l’utilizzo dello stanziamento di cui al “*Fondo contenzioso*” che presenta la necessaria disponibilità;

Tenuto conto

- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in data 3 aprile 2026;
- del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal settore economico-finanziario a firma del Responsabile Marco Bazzoni;

Invitato l’Ente

- a trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289 per lo svolgimento del controllo previsto dalla normativa di riferimento;
- ad esercitare l’eventuale rivalsa, in considerazione degli oneri che non potessero ragionevolmente essere imputati dall’Ente;

esprime parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio sulla base di quanto previsto dall’art. 194, comma 1, lett. a).

Addì, 13.04.2026

IL REVISORE DEI CONTI

F.to Giorgio Lavelli